

REV	DATA	DESCRIZIONE	REDAZIONE	VERIFICA	APPROVAZIONE
0	15/07/2023	EMISSIONE	RESP. SGI ITALIA RESP. RISORSE UMANE ITALIA	DIREZIONE	DIREZIONE

Informativa presentazione segnalazioni ai sensi del d.lgs. 10 marzo 2023 n. 24

Riferimenti normativi: d.lgs. n. 24 del 10 marzo 2023 “Attuazione della Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019 riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali”. Efficacia dal 15 luglio 2023.

Scopo del documento: fornire indicazioni per la presentazione delle segnalazioni per violazioni di specifiche normative nazionali e dell'Unione Europea - ai sensi dell'art. 5, comma 1 lett. e) del D.Lgs. n. 24/2023 - e sulla loro corretta gestione nella società TRIGANO SERVIZI S.r.l. (di seguito TRIGANO SERVIZI).

Finalità della segnalazione: tutela dell'interesse pubblico o dell'integrità di TRIGANO SERVIZI. Non costituisce uno strumento per tutelare interessi personali.

Chi è il Whistleblower: è la persona che segnala, divulga ovvero denuncia all'Autorità giudiziaria o contabile (di seguito persona segnalante) violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato, di cui è venuta a conoscenza nel contesto lavorativo.

Chi può segnalare: sono legittimate a segnalare le persone che operano nel contesto lavorativo di TRIGANO SERVIZI, in qualità di:

> **Lavoratori subordinati**, ivi compresi i:

- Lavoratori il cui rapporto di lavoro è disciplinato dal d.lgs. n. 81/2015. Si tratta, ad esempio, di rapporti di lavoro a tempo parziale, intermittente, a tempo determinato, di somministrazione, di apprendistato, di lavoro accessorio;
- Lavoratori che svolgono prestazioni occasionali (il cui rapporto di lavoro è disciplinato dall'art. 54-bis del d.l. n. 50/2017, conv. con mm.ii. dalla l. n. 96/2017).

> **Lavoratori autonomi**

Lavoratori autonomi che svolgono la propria attività lavorativa presso TRIGANO SERVIZI, ivi compresi i:

- Lavoratori autonomi indicati al capo I della l. n. 81/2017. Si tratta dei lavoratori con rapporti di lavoro autonomi disciplinati dal Titolo III del Libro V del codice civile, ivi inclusi i contratti d'opera di cui all'art. 2222 del medesimo c.c.;
 - Titolari di un rapporto di collaborazione di cui all'art. 409 del codice di procedura civile. Ci si riferisce ai rapporti indicati al n. 3 della disposizione appena citata, ossia i rapporti di agenzia, di rappresentanza commerciale ed altri rapporti di collaborazione che si concretino in una prestazione di opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale, anche se non a carattere subordinato. Ad esempio, avvocati, ingegneri, assistenti sociali che prestano la loro attività lavorativa per TRIGANO SERVIZI organizzandola autonomamente (rapporto parasubordinato);
 - Titolari di un rapporto di collaborazione di cui all'art. 2 del d.lgs. n. 81/2015. Si tratta - ai sensi del co. 1 della citata norma - delle collaborazioni organizzate dal committente che si concretino in prestazioni di lavoro esclusivamente personali e continuative, le cui modalità di esecuzione siano organizzate dal committente. Ciò vale anche qualora le modalità di esecuzione delle prestazioni siano realizzate mediante piattaforme digitali.
- > **Liberi professionisti e consulenti** che prestano la propria attività presso TRIGANO SERVIZI
 - > **Volontari e tirocinanti**, retribuiti e non retribuiti, che prestano la propria attività presso TRIGANO SERVIZI e che rischiano comunque di subire ritorsioni per aver segnalato violazioni.
 - > **Azionisti persone fisiche** che detengono azioni in TRIGANO SERVIZI
 - > **Persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza**, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto presso TRIGANO SERVIZI

Quando si può segnalare:

- > quando il rapporto giuridico è in corso;
- > durante il periodo di prova;
- > quando il rapporto giuridico non è ancora iniziato, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali;
- > successivamente allo scioglimento del rapporto giuridico, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite prima dello scioglimento del rapporto stesso (pensionati).

Cosa si può segnalare: comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità di TRIGANO SERVIZI e che consistono in:

- > illeciti amministrativi, contabili, civili o penali;
- > illeciti commessi in violazione della normativa dell'Unione europea relativa ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute

pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;

- > atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione;
- > atti od omissioni riguardanti il mercato interno (a titolo esemplificativo: violazioni in materia di concorrenza e di aiuti di Stato);
- > atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione.

La segnalazione può avere ad oggetto anche:

- > le informazioni relative alle condotte volte ad occultare le violazioni sopra indicate;
- > le attività illecite non ancora compiute ma che il *whistleblower* ritenga ragionevolmente possano verificarsi in presenza di elementi concreti precisi e concordanti;
- > i fondati sospetti.

Cosa non si può segnalare: Non si possono segnalare:

- > contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale della persona segnalante che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro con le figure gerarchicamente sovraordinate (ad es. segnalazioni riguardanti vertenze di lavoro, discriminazioni tra colleghi, conflitti interpersonali tra segnalante e un altro lavoratore);
- > violazioni laddove già disciplinate in via obbligatoria dagli atti dell'Unione europea o nazionali indicati nella parte II dell'allegato al decreto ovvero da quelli nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione europea indicati nella parte II dell'allegato alla direttiva (UE) 2019/1937, seppur non indicati nella parte II dell'allegato al decreto, in quanto già garantiscono apposite procedure di segnalazione (ovvero discipline speciali che regolano il *whistleblowing* in specifici settori);
- > violazioni in materia di sicurezza nazionale, nonché di appalti relativi ad aspetti di difesa o di sicurezza nazionale, a meno che tali aspetti rientrino nel diritto derivato pertinente dell'Unione europea.

Non sono ricomprese tra le informazioni sulle violazioni segnalabili le notizie palesemente prive di fondamento, le informazioni che sono già totalmente di dominio pubblico, nonché le informazioni acquisite solo sulla base di indiscrezioni o vociferazioni scarsamente attendibili (c.d. voci di corridoio).

Non sono altresì ricomprese tra le violazioni segnalabili le irregolarità nella gestione o organizzazione dell'attività di TRIGANO SERVIZI.

Elementi necessari della segnalazione:

È necessario che la segnalazione sia il più possibile circostanziata al fine di consentire la valutazione dei fatti da parte dei soggetti competenti a ricevere e a gestire le segnalazioni. È necessario in particolare che risultino chiare:

- > le circostanze di tempo e di luogo in cui si è verificato il fatto oggetto della segnalazione;
- > la descrizione del fatto;

> le generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto cui attribuire i fatti segnalati.

È utile anche allegare documenti che possano fornire elementi di fondatezza dei fatti oggetto di segnalazione, nonché l'indicazione di altri soggetti potenzialmente a conoscenza dei fatti.

Come si può segnalare: attraverso il canale interno, il canale esterno (gestito da ANAC), le divulgazioni pubbliche, la denuncia all'Autorità giurisdizionale (giudiziaria o contabile), descritte nel seguito.

Le misure di protezione: costituiscono misure di protezione:

> **La Tutela della riservatezza:** vi è divieto di rivelare l'identità del segnalante, senza il consenso espresso dello stesso, a persone diverse da quelle facenti parte del Comitato o da quelle competenti a dar seguito alle segnalazioni, durante tutte le fasi del procedimento di segnalazione, ivi compreso l'eventuale trasferimento delle segnalazioni ad altre autorità.

Il divieto suddetto si riferisce non solo al nominativo del segnalante ma anche a qualsiasi altra informazione o elemento della segnalazione, ivi inclusa la documentazione ad essa allegata, dai quali si possa ricavare, anche indirettamente, l'identificazione del segnalante. L'identità del segnalante è tutelata anche nel procedimento penale, contabile e disciplinare fino al termine indicato nel D.Lgs. n. 24/2023. È tutelata anche l'identità del facilitatore, del segnalato (c.d. persona coinvolta) e della/e persona/e menzionata/e nella segnalazione fino alla conclusione dei procedimenti avviati in ragione della segnalazione nel rispetto delle medesime garanzie previste in favore della persona segnalante.

> **La Protezione dalle ritorsioni:** è vietata ogni forma di ritorsione anche solo tentata o minacciata. Per ritorsione si intende: «qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione, della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica e che provoca o può provocare alla persona segnalante o alla persona che ha sporto la denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto».

La gestione delle comunicazioni di ritorsioni nel settore pubblico e nel settore privato compete all'ANAC. Al fine di acquisire elementi istruttori indispensabili all'accertamento delle ritorsioni, l'ANAC può avvalersi, per quanto di rispettiva competenza, della collaborazione dell'Ispettorato della funzione pubblica e dell'Ispettorato nazionale del lavoro, ferma restando l'esclusiva competenza dell'ANAC in ordine alla valutazione degli elementi acquisiti e all'eventuale applicazione delle sanzioni amministrative di cui all'articolo 21 del d.lgs. n. 24.

La dichiarazione di nullità degli atti ritorsivi spetta all'Autorità giudiziaria.

> **Le Limitazioni di responsabilità:** non è punibile la persona che rileva o diffonde informazioni sulle violazioni

- coperte dall'obbligo di segreto;

- relative alla tutela del diritto d'autore o alla protezione dei dati personali;

- riveli o diffonda informazioni sulle violazioni che offendono la reputazione della persona coinvolta o denunciata.

Quando ricorrono le ipotesi di cui sopra, è esclusa altresì ogni responsabilità anche di natura civile o amministrativa.

> **Le Misure di sostegno:** consistono in informazioni, assistenza e consulenze a titolo gratuito sulle modalità di segnalazione e sulla protezione dalle ritorsioni offerta dalle disposizioni normative nazionali e da quelle dell'Unione europea, sui diritti della persona coinvolta, nonché sulle modalità e condizioni di accesso al patrocinio a spese dello Stato.

L'ANAC gestisce l'elenco degli Enti del Terzo settore che forniscono al segnalante misure di sostegno.

Non è possibile la rinuncia o la transazione dei diritti e dei mezzi di tutela previsti dal D.lgs. n. 24, salvo che siano effettuate nelle sedi protette di cui all'art. 2113, comma 4, del codice civile (giudiziarie, amministrative sindacali).

Perdita delle tutele: le tutele non sono garantite e alla persona segnalante o denunciante è irrogata una sanzione disciplinare quando è accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale della persona segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave.

A chi si applicano le misure di protezione:

- > alla persona segnalante;
- > al facilitatore (persona fisica che assiste il segnalante nel processo di segnalazione, operante all'interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve rimanere riservata);
- > alle persone del medesimo contesto lavorativo della persona segnalante, di colui che ha sporto una denuncia o di colui che ha effettuato una divulgazione pubblica e che sono legate ad essi da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;
- > ai colleghi di lavoro della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia o effettuato una divulgazione pubblica, che lavorano nel medesimo contesto lavorativo della stessa e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente; agli enti di proprietà della persona segnalante o per i quali le stesse persone lavorano nonché agli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo delle predette persone.

Trattamento dati personali e diritti dell'interessato: la persona coinvolta o la persona menzionata nella segnalazione, con riferimento ai propri dati personali trattati nell'ambito della segnalazione, divulgazione pubblica o denuncia, non possono esercitare i diritti che il Regolamento UE 679/2016 per la protezione dei dati personali "GDPR" riconosce agli interessati (il diritto di accesso ai dati personali, il diritto a rettificarli, il diritto di ottenerne la cancellazione o cosiddetto diritto all'oblio, il diritto alla limitazione del trattamento,

il diritto alla portabilità dei dati personali e quello di opposizione al trattamento). Ciò in quanto dall'esercizio di tali diritti potrebbe derivare un pregiudizio effettivo e concreto alla tutela della riservatezza dell'identità della persona segnalante.

In tali casi, al soggetto segnalato o alla persona menzionata nella segnalazione è preclusa anche la possibilità, laddove ritengano che il trattamento che li riguarda violi i suddetti diritti, di rivolgersi al titolare del trattamento e, in assenza di risposta da parte di quest'ultimo, di proporre reclamo al Garante della protezione dei dati personali.

Canale di segnalazione interno: il canale interno è prioritario rispetto a quello esterno.

Le segnalazioni interne possono essere effettuate:

- > in forma scritta, mediante piattaforma informatica;
- > in forma orale, su richiesta della persona segnalante, mediante un incontro diretto.

A chi si può segnalare: ad un organismo ad hoc istituito da TRIGANO SERVIZI, destinatario e gestore delle Segnalazioni Whistleblowing, con l'obbligo di riservatezza sulle informazioni acquisite (in seguito il Comitato).

Nel caso in cui la segnalazione, identificabile come whistleblowing, sia ricevuta da un soggetto diverso dai componenti del Comitato, la stessa dovrà essere trasmessa al Comitato entro sette giorni dal suo ricevimento e senza trattenerne copia, informando della trasmissione la persona segnalante.

Segnalazioni scritte

Le segnalazioni in forma scritta sono presentate tramite la piattaforma informatica "whistleblowing" accessibile dall'apposito link sul sito istituzionale <https://www.trigano-sea.com> oppure direttamente dalla pagina: <https://segnalazioni.trigano.it/#/>.

La piattaforma utilizza strumenti di crittografia che consentono l'identificazione di ogni segnalazione ricevuta mediante l'attribuzione di un codice univoco. Il segnalante deve conservare tale codice e utilizzarlo, nei giorni successivi alla segnalazione, per accedere alla piattaforma e verificare se vi sia stato un riscontro da parte del Comitato o siano stati richiesti ulteriori elementi ad integrazione della segnalazione.

In caso di smarrimento del codice, il segnalante non può effettuare l'accesso alla segnalazione e il codice non può essere replicato.

La piattaforma consente la compilazione, l'invio e la ricezione delle segnalazioni di violazioni sopra descritte, nonché al Comitato, che riceve tali segnalazioni, di comunicare in forma riservata con il segnalante.

Qualora un componente del Comitato coincida con il segnalante, il segnalato, o sia comunque una persona coinvolta o interessata dalla segnalazione, il segnalante potrà decidere di indirizzare la segnalazione soltanto agli altri membri del Comitato, con esclusione della persona coinvolta nella segnalazione.

Una volta effettuato l'accesso alla piattaforma informatica, il segnalante inserisce le informazioni preliminari e successivamente la descrizione del fatto.

Tutti i dati, compresi i dati identificativi del segnalante, sono trattati con la necessaria riservatezza dal Comitato. L'inserimento dei dati personali, quali nome, cognome, numero di telefono, e-mail e posizione lavorativa, non è obbligatorio e può avvenire anche in fase successiva, riprendendo la segnalazione attraverso il codice assegnato al termine della registrazione. Viene rivolta al segnalante la domanda se vuole fornire dati identificativi. Solo se risponde sì, i campi nome e cognome diventano obbligatori.

Non sarà possibile applicare le misure di protezione prima descritte nel caso sia impossibile individuare chi debba esserne destinatario.

La dinamica di interazione sarà sotto forma di domande del Comitato e risposte del segnalante.

Segnalazioni in forma orale raccolte mediante incontri diretti

Nel caso in cui il segnalante richieda un incontro diretto, il Comitato ne garantirà lo svolgimento entro un termine ragionevole (10/15 giorni) e in un luogo idoneo ad assicurare la riservatezza del segnalante.

Al termine dell'incontro sarà sottoscritto sia dal Comitato che dal segnalante il verbale della segnalazione, di cui una copia dovrà essere consegnata al segnalante, mentre l'originale sarà custodito dal Comitato in modalità riservata e con l'applicazione di idonee misure di sicurezza.

Ruolo del Comitato nella gestione delle segnalazioni interne

Il Comitato gestisce il canale di segnalazione, garantendo la riservatezza dell'identità della persona segnalante, del facilitatore (colui che assiste il segnalante nel processo di segnalazione operante all'interno del medesimo contesto lavorativo, se individuato), della persona coinvolta (persona fisica o giuridica menzionata nella segnalazione interna come persona alla quale la violazione è attribuita o come persona comunque implicata nella violazione segnalata), nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.

Le segnalazioni interne e la relativa documentazione sono conservate per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e comunque non oltre cinque anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione.

Il Comitato svolge le attività istruttorie interne di verifica e di analisi delle segnalazioni ricevute - effettuando ogni attività ritenuta opportuna, inclusa l'audizione personale del segnalante e di eventuali altri soggetti che possono riferire sui fatti segnalati - tese ad accertare la sussistenza o meno del *fumus* di fondatezza della segnalazione.

Valutata l'ammissibilità della segnalazione, il Comitato avvia l'istruttoria interna sulle violazioni segnalate.

Svolgimento dell'istruttoria

Il Comitato procede ad una valutazione sulla sussistenza dei requisiti essenziali della segnalazione per valutarne l'ammissibilità e poter quindi accordare al segnalante le tutele previste.

Una volta valutata l'ammissibilità della segnalazione, il Comitato avvia l'istruttoria interna sui fatti o sulle condotte segnalate per valutare la sussistenza degli stessi.

In particolare:

Il Comitato, in caso di ricevimento di una segnalazione non adeguatamente circostanziata, può avviare - tramite il canale a tanto dedicato, o anche di persona, ove il segnalante abbia richiesto un incontro diretto - un dialogo con il segnalante chiedendo chiarimenti, documenti e ulteriori informazioni; può inoltre acquisire atti e documenti dagli altri uffici di TRIGANO SERVIZI, nonché avvalersi della collaborazione degli stessi. Il Comitato, qualora necessario, può coinvolgere terze persone tramite audizioni o altre richieste avendo sempre cura di tutelare la riservatezza del segnalante e del segnalato. I verbali di audizione, nonché tutti gli altri documenti acquisiti verranno adeguatamente archiviati in un luogo accessibile solo al Comitato o ai soggetti espressamente autorizzati dal Comitato. A seguito dell'attività svolta, qualora il Comitato ravvisi elementi di manifesta infondatezza per l'assenza di elementi di fatto idonei a giustificare accertamenti o accerti un contenuto generico della segnalazione di illecito tale da non consentire la comprensione dei fatti o segnalazione di illeciti corredata da documentazione non appropriata o inconferente, dà al segnalante un termine di 15 giorni per l'integrazione documentale e, in caso di mancata risposta entro il termine suddetto, dispone l'archiviazione della segnalazione con adeguata motivazione.

Qualora il Comitato ravvisi, invece, il *fumus* di fondatezza della segnalazione, si rivolgerà immediatamente all'Alta Direzione di TRIGANO SERVIZI, trasmettendo una relazione con le risultanze delle sue attività istruttorie, allegando la documentazione ritenuta necessaria, avendo cura, anche in questo caso, di tutelare l'anonimato del segnalante.

Raccolta del consenso del segnalante

Senza il consenso espresso del segnalante vi è divieto di rivelare l'identità dello stesso a persone diverse dai membri del Comitato o da quelle competenti a dar seguito alle segnalazioni, durante tutte le fasi del procedimento di segnalazione.

L'acquisizione del consenso avviene attraverso apposita richiesta motivata del Comitato e formulata all'interno della piattaforma informatica nel campo generico di dialogo con il segnalante e, in caso di segnalazione orale, nel verbale redatto dal Comitato in occasione dell'incontro.

Termini procedurali

Per il tramite della piattaforma informatica, il Comitato rilascia alla persona segnalante un avviso di ricevimento della segnalazione entro 7 giorni dalla data di ricezione.

Il Comitato, in caso sia di segnalazione scritta che orale, fornisce riscontro alla segnalazione entro 3 mesi dalla data dell'avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro 3 mesi dalla scadenza del termine di 7 giorni dalla presentazione della segnalazione.

Con riferimento al riscontro da effettuare entro il termine di tre mesi, si evidenzia che lo stesso può consistere nella comunicazione dell'archiviazione, nell'avvio di un'inchiesta interna ed eventualmente nelle relative risultanze, nei provvedimenti adottati per affrontare la questione sollevata, nel rinvio a un'autorità competente per ulteriori indagini.

Tuttavia, occorre precisare che il medesimo riscontro, da rendersi nel termine di tre mesi, può anche essere meramente interlocutorio, giacché possono essere comunicate le informazioni relative a tutte le attività sopra

descritte che si intende intraprendere e lo stato di avanzamento dell'istruttoria. In tale ultimo caso, terminata l'istruttoria, gli esiti dovranno comunque essere comunicati alla persona segnalante.

Trattamento delle segnalazioni anonime

Sono segnalazioni anonime quelle da cui non è possibile ricavare l'identità del segnalante. Le stesse sono equiparate a segnalazioni ordinarie, se circostanziate, e il segnalante non potrà beneficiare delle misure di protezione disposta dal d.lgs. n. 24/2023.

Nel caso, quindi, pervengano segnalazioni anonime per il tramite della piattaforma informatica, qualora le stesse contengano elementi che le rendano circostanziate e/o relative a fatti di particolare rilevanza e gravità, il Comitato potrà richiedere tramite lo stesso canale al segnalante ulteriori elementi per consentire un maggiore approfondimento dando un termine di 15 giorni. In ogni caso il Comitato potrà decidere se trasmettere la segnalazione all'Alta Direzione.

Le segnalazioni anonime ricevute sono conservate non oltre cinque anni decorrenti dalla data di ricezione di tali segnalazioni, rendendo così possibile rintracciarle, nel caso in cui il segnalante, o chi abbia sporto denuncia, comunichi ad ANAC di aver subito misure ritorsive a causa di quella segnalazione o denuncia anonima.

Se il segnalante rivela successivamente la propria identità, vi è obbligo di applicare le misure di protezione disposte dal d.lgs. n. 24.

Canale di segnalazione esterno

Le segnalazioni esterne sono quelle rivolte all'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) mediante i seguenti canali:

- > piattaforma informatica;
- > segnalazioni orali;
- > incontro diretto fissato entro un termine ragionevole, garantendo la riservatezza dell'identità della persona segnalante, della persona coinvolta e della persona menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.

La persona segnalante può effettuare una segnalazione esterna se, al momento della presentazione, ricorre una delle seguenti condizioni:

- > la persona segnalante ha già effettuato una segnalazione interna e la stessa non ha avuto seguito, perché non è stata trattata entro un termine ragionevole oppure non è stata intrapresa un'azione per affrontare la violazione;
- > la persona segnalante ha fondati motivi di ritenere ragionevolmente sulla base di circostanze concrete allegate ed informazioni effettivamente acquisibili che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione;
- > la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

Per le procedure di dettaglio relative alla gestione delle segnalazioni esterne si rinvia alle apposite linee guida ANAC pubblicate su <https://www.anticorruzione.it/>.

Divulgazione pubblica

La divulgazione pubblica è lo strumento per rendere di pubblico dominio l'informazione sulle violazioni tramite la stampa o mezzi elettronici o comunque tramite mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone (social network e nuovi canali di comunicazione quali Facebook, Twitter, Youtube, Instagram).

Il segnalante beneficia della protezione prevista dal D.lgs. n. 24/2023 se ricorre una delle seguenti condizioni:

- > la persona segnalante ha previamente effettuato una segnalazione interna ed esterna ovvero ha effettuato direttamente una segnalazione esterna e non è stato dato riscontro entro i termini stabiliti in merito alle misure previste o adottate per dare seguito alle segnalazioni;
- > la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
- > la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto, come quelle in cui possano essere occultate o distrutte prove oppure in cui vi sia fondato timore che chi ha ricevuto la segnalazione possa essere colluso con l'autore della violazione o coinvolto nella violazione stessa.

Per maggiori dettagli si rinvia alle apposite linee guida ANAC pubblicate su <https://www.anticorruzione.it/>.

Denuncia all'Autorità giurisdizionale

Il soggetto tutelato si può rivolgere alle Autorità nazionali competenti, giudiziarie e contabili, per inoltrare una denuncia di condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza nel contesto lavorativo.

Qualora la persona segnalata rivesta la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio, anche laddove lo stesso abbia effettuato una segnalazione attraverso i canali interni o esterni previsti dal decreto, ciò non lo esonera dall'obbligo - in virtù di quanto previsto dal combinato disposto dell'art. 331 c.p.p. e degli artt. 361 e 362 c.p. - di denunciare alla competente Autorità giudiziaria o contabile i fatti penalmente rilevanti e le ipotesi di danno erariale.

Le stesse misure sulla tutela della riservatezza e del contenuto delle segnalazioni vanno rispettate dalle Autorità giurisdizionali cui è sporta denuncia.